

OGGETTO LXIX

P.G.N. 47655

Delib. n.42

POLITICHE DELLO SVILUPPO - Approvazione “Regolamento per le attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore e piercer”.

L'assessore allo sviluppo economico e produttivo, alle politiche del lavoro, ai rapporti con le associazioni e categorie economiche, alla tutela dei diritti dei consumatori, alla organizzazione interna ed al personale, ai servizi informativi e ai servizi elettorali e demografici, Tommaso Ruggeri, presenta la seguente proposta di deliberazione:

“Con l’emanazione del II° Decreto Bersani (D.L. n. 7/2007, convertito con modificazioni dalla Legge 2/4/2007, n. 40) sono state introdotte nuove disposizioni volte a garantire la libertà di concorrenza e ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi. E’ stata inoltre rivista la procedura per l’avvio dell’attività imprenditoriale di “acconciatore” e di “estetista”.

In particolare, l’art. 10 comma 2 della citata normativa con riferimento alle attività di acconciatore ed estetista prevede che:

- non sono più soggette ad autorizzazione comunale ma alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990;
- non sono più possibili forme di contingentamento basate sul criterio della distanza minima da altri esercizi dello stesso tipo, ma devono essere garantiti solo due principi:
 - professionalità del personale addetto (abilitazione o qualificazione professionale) e
 - conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

La citata legge, al comma 7 dell’articolo 10, prevede che le Regioni e i Comuni adeguino le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui sopra.

Le norme statali di settore attualmente in vigore sono:

- per l’attività di “acconciatore” la Legge 17. 8.2005, n. 174;
- per l’attività di “estetista” la Legge 4.1.1990, n. 1.

La Regione Veneto nel 1991 aveva emanato apposita disciplina sull’attività di estetista con la L. R. n.29/1991, che ha poi adeguato ai nuovi principi di “liberalizzazione” con la L.R. del 16 agosto 2007, n. 21, e, recentemente, per l’attività di “acconciatore”, ha approvato la Legge 23 ottobre 2009, n. 28, entrata in vigore l’11 novembre 2009.

Nello specifico, l’articolo 6 della legge regionale n. 29/91 “Disciplina dell’attività di estetista”, in attuazione dell’articolo 5 della legge n. 1/90, prevede che *“Ciascun Comune, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione provinciale per l’artigianato (C.P.A.), adotta un regolamento attuativo delle disposizioni in essa contenute, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:*

- *i requisiti dei locali nei quali viene esercitata l'attività e delle dotazioni tecniche, nonché le norme sanitarie per gli addetti;*
- *la disciplina degli orari.*

Allo stesso modo, l'articolo 4 della legge regionale n. 28/09 "Disciplina dell'attività di acconciatore", in applicazione dell'articolo 4 della legge n. 174/05, prevede che *"Ciascun comune, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria, approva un regolamento di attuazione delle disposizioni in essa contenute, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento prevede, in particolare:*

- *requisiti urbanistici, edilizi, dimensionali e igienico – sanitari dei locali nei quali viene esercitata l'attività e delle dotazioni tecniche nonché le norme sanitarie e di sicurezza;*
- *la disciplina degli orari e dell'apertura e chiusura dell'attività in base alle previsioni dell'articolo 2, commi 5 e 6 e delle modalità della loro esposizione;*
- *l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;*
- *l'obbligo e le modalità di esposizione della dichiarazione di inizio attività presentata allo sportello unico attività produttive o al comune e del nominativo del responsabile tecnico presente nei locali ove viene svolta l'attività, nonché, nel caso la stessa venga esercitata nella sede designata dal cliente, l'obbligo di portare con sé copia della medesima e di esibirla su richiesta degli organi di vigilanza."*

Le citate leggi regionali hanno affidato, quindi, alla Giunta regionale il compito di definire il regolamento tipo per la disciplina dell'attività di estetista e di acconciatore che rappresenta la cornice entro la quale i comuni devono predisporre i propri regolamenti.

La Giunta regionale con deliberazione n. 440 del 23 febbraio 2010 ha così approvato, alla luce dei principi dettati dalla normativa nazionale e regionale in materia, individuando, poi, le norme di dettaglio, lo schema tipo di regolamento comunale che disciplina anche l'esercizio delle attività di barbiere e di tatuatore e piercer.

Al riguardo, occorre ricordare che la legge n. 174/05, pur introducendo la nuova figura professionale di acconciatore, in luogo di quelle di barbiere e di parrucchiere per uomo o per donna, salvaguarda coloro che, alla data della sua entrata in vigore, erano in possesso della qualifica di barbiere, stabilendo espressamente che agli stessi *"è comunque garantito il diritto a svolgere tale attività."*

Le attività di tatuatore e piercer, in assenza di una normativa nazionale specifica che ne individui la relativa figura professionale, sono a tutt'oggi disciplinate dalla Circolare del Presidente della Regione Veneto 1 giugno 2001, n. 9 recante le *"Linee guida della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing"*.

Detta circolare definisce i requisiti e le modalità per il conseguimento dell'idoneità soggettiva e di quella igienico – sanitaria dei locali, necessarie per poter avviare l'attività di tatuatore e piercer. Anche queste attività sono state incluse nello schema tipo di regolamento per assicurarne, nei limiti e nel rispetto della potestà regolamentare comunale, una disciplina uniforme su tutto il territorio regionale.

Lo schema tipo di regolamento è stato strutturato in sei capi:

Capo I° Disposizioni generali;
Capo II° Norme per l'esercizio delle attività;
Capo III° Norme igienico sanitarie;
Capo IV° Orari e tariffe;
Capo V° Controlli e sanzioni;
Capo VI° Norme transitorie e finali.

Preme sottolineare che il Capo III° detta i requisiti minimi igienico – sanitari per le attività di estetista, di acconciatore e di barbiere. Ciò sta ad indicare la loro inderogabilità in senso limitativo ad opera dei regolamenti comunali; quest'ultimi possono soltanto contenere disposizioni in materia igienico – sanitaria più restrittive rispetto a quelle previste dallo schema tipo. In particolare, per fornire idonee garanzie igienico – sanitarie e di professionalità, è stato previsto che l'attività deve essere svolta in locali appositi ed esclusivi. Sono state, inoltre, introdotte superfici minime per le zone di lavoro al fine di mantenere un elevato standard dei servizi offerti, a tutela del cliente e per prevenire rischi igienico – sanitari.

I requisiti prescritti per i locali si applicano soltanto ai nuovi esercizi o, per alcuni aspetti, agli immobili, in cui sono già state avviate attività, oggetto di ristrutturazioni o di ampliamenti. In caso di trasferimento d'azienda possono essere mantenuti i vecchi requisiti assicurando, comunque, la disponibilità di un servizio igienico adeguatamente attrezzato. Sono previste, altresì, disposizioni precise in ordine ai requisiti igienico – sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche, nonché specifiche norme igieniche per la conduzione dell'attività.

Il Comune di Vicenza, per le attività di “acconciatore” e di “estetista”, si è dotato da sempre di un unico regolamento, trattandosi di attività di servizio alla persona la cui sola differenziazione è relativa alle diverse modalità di acquisizione del requisito professionale.

Il “Regolamento per la disciplina delle attività di Barbiere, Parrucchiere per Uomo e Donna ed Estetista” attualmente in vigore è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 08 novembre 1994.

E' pertanto necessario procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento adeguato alla normativa in vigore e redatto sulla base dello schema di Regolamento regionale sul quale sono stati acquisiti i pareri dell'Ulss n. 6 di Vicenza - Servizio Igiene Pubblica e delle Associazioni di categoria nell'incontro del 05 maggio 2010;

Tutto ciò premesso;

Vista la L. 04.01.1990, n. 1 “Disciplina dell'attività di estetista”;

Vista la L.R. del Veneto n. 29 del 1991 “Disciplina dell'attività di estetista” e successive modificazioni;

Vista la L. 17.08.2005 n.174 “Disciplina dell'attività di acconciatore”;

Vista la L. 02.04.2007, n. 40 “Conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 7/2007 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”;

Vista la L.R. del Veneto n.28/2009 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;

Vista la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 440 del 23/02/2010;

Visto il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

“Atteso il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica del Direttore Settore Politiche dello sviluppo reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 che viene integralmente descritto e inserito nella presente deliberazione come segue:

“Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica.

Addì 3.6.2010 Il responsabile del Servizio f.to Giovanna Pretto”

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile della Ragioneria, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

SENTITO il parere della IV Commissione Consiliare “Sviluppo Economico e attività culturali” espresso in data 28.6.2010.

La Giunta comunale sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

di approvare l’allegato “Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di Acconciatore e di Estetista, Tatuatore e Piercer” con il quale sono state recepite le disposizioni della normativa di settore e dei principi di liberalizzazione e che sostituirà il Regolamento attualmente in vigore.”

La 4^a Commissione “Sviluppo Economico e Attività Culturali”, riunitasi in numero legale in data 28 giugno 2010, ha espresso il seguente parere in ordine all’oggetto:

FAVOREVOLI

Appoggi, Docimo, Pecori e Serafin.

Il cons. Diamanti non è presente al momento della votazione.

Il cons.Borò si riserva di esprimere il parere in sede di Consiglio Comunale.

Assenti i cons. Abalti, Bottene, Nisticò, Pigato, Soprana e Zocca.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons.Balzi, Volpiana, Veltroni, Appoggi e Meridio.

Interviene, brevemente, l’assessore Ruggeri.

Riprende il suo intervento il cons.Meridio.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Replica l'assessore Ruggeri.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, interviene il cons. Balzi, Dal Lago, a nome del gruppo consiliare Lega Nord-Liga Veneta, Formisano, a nome del gruppo consiliare Partito Democratico e Meridio, a nome del gruppo consiliare Il Popolo della Libertà.

Nessun altro consigliere intervenendo, la proposta di deliberazione, con il relativo dispositivo, come sopra presentata e trascritta integralmente, unitamente all'allegato, già posta ai voti, viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, con 26 voti favorevoli ed essendosi astenuto 1 consigliere (consiglieri presenti 27).

Il Presidente proclama l'esito delle votazioni.

Il risultato delle votazioni è stato accertato con l'assistenza degli scrutatori nominati.

IL PRESIDENTE
Poletto


IL SEGRETARIO GENERALE
Vetrano

C O P I A conforme alla predetta deliberazione, in atti al Comune.
Vicenza,

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Simone Maurizio Vetrano)

ORIGINALE

ALLEGATO ALLA DELIB. CONS.
N. 47655/42 DEL 12/7/2010
IL PRESIDENTE



Allegato alla delibera
Consiglio Comunale
N. del

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI VICENZA



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E
PIERCER**

A cura dell'Assessorato allo Sviluppo Economico
Ass. Ruggeri avv. Tommaso

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento**
- Articolo 2 - Esercizio dell'attività**
- Articolo 3 - Condizioni per lo svolgimento dell'attività**
- Articolo 4 - Tipologie di attività**
- Articolo 5 - Attività di tatuatore e piercer**
- Articolo 6 - Attività svolte presso l'abitazione**
- Articolo 7 - Attività didattiche**
- Articolo 8 - Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.)**
- Articolo 9 - Obbligo di esposizione della D.I.A. e di conservazione della documentazione**
- Articolo 10 - Modifiche degli esercizi esistenti**
- Articolo 11 - Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività**
- Articolo 12 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa**
- Articolo 13 - Trasferimento della sede**
- Articolo 14 - Accertamenti igienico – sanitari**
- Articolo 15 - Requisiti dei locali**
- Articolo 16 - Requisiti minimi igienico – sanitari dei locali**
- Articolo 17 - Requisiti igienico - sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche**
- Articolo 18 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività**
- Articolo 19 - Prodotti utilizzati nell'attività**
- Articolo 20 - Orari e tariffe**
- Articolo 21 - Vigilanza e Controlli**
- Articolo 22 - Sanzioni amministrative pecuniarie**
- Articolo 23 - Chiusura dell'esercizio**
- Articolo 24 - Disapplicazioni di norme precedenti**
- Articolo 25 - Entrata in vigore del presente regolamento**

CAPO PRIMO
Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto del regolamento


1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma di società di persone o di capitale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 17 agosto 2005, n. 174; dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28; dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1; dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e s.m.i., nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della L. n. 174/05, l'attività di barbiere può continuare ad essere svolta esclusivamente da coloro che alla data del 17 settembre 2005 erano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - a) qualifica di barbiere;
 - b) esercitavano o avevano in precedenza esercitato l'attività di barbiere.
3. Quando le attività di cui al comma 1 sono esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento e gli addetti all'esercizio dell'attività devono essere in possesso dei prescritti requisiti professionali.
4. Il presente regolamento, per quanto espressamente previsto, si applica altresì alle attività di tatuatore e piercer.
5. Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
 - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i..

Articolo 2 - Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato a previa presentazione di apposita dichiarazione di inizio attività (di seguito "D.I.A.") ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
2. Fermo il divieto di esercitare le attività di cui al comma 1 in forma ambulante o di posteggio, i titolari, soci, dipendenti o collaboratori delle imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti professionali, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altra forma di impedimento, compresi matrimoni o altri eventi analoghi.
3. In caso di manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo, le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista possono essere svolte a titolo dimostrativo, previa comunicazione al Comune territorialmente competente da presentarsi almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, da personale in possesso dei prescritti requisiti professionali e nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste dagli articoli 16, comma 8 e 17, comma 7.
4. Il titolare di un'impresa che svolge attività di estetista o di acconciatore, previa apposita comunicazione al comune nel cui territorio è ubicata la sede legale della propria impresa, può, in via non esclusiva, esercitare l'attività presso i locali di altre imprese di estetista o di acconciatura.

Articolo 3 - Condizioni per lo svolgimento dell'attività

1. La D.I.A. è valida per l'intestatario e per i locali di esercizio dell'attività in essa indicati.-
2. La D.I.A. può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il responsabile tecnico sia in possesso dei rispettivi requisiti professionali.
3. Nei casi di cui al comma 2, il ramo d'azienda corrispondente a ciascuna tipologia di attività può essere ceduto o trasferito distintamente in altra sede.
4. Per ogni sede dell'impresa deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile



bile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, che dovrà garantire un'effettiva presenza nei locali di esercizio dell'attività.

5. Il responsabile tecnico in possesso dei prescritti requisiti professionali deve essere effettivamente presente, nei locali e negli orari di esercizio dell'attività, durante l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti indicati all'articolo 4 per ciascuna tipologia di attività.
6. Per ciascuna tipologia di attività di cui all'articolo 4, nel caso di variazione dell'unico responsabile tecnico designato, l'attività deve essere sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la comunicazione del nuovo nominativo al Comune e alla Camera di commercio per la registrazione della relativa modifica al Registro delle imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane.
7. Quando si è provveduto alla designazione di più responsabili tecnici per ciascuna tipologia di attività e per la medesima sede dell'impresa, la comunicazione di cui al comma 6 deve essere effettuata anche nel caso di variazione di uno qualsiasi dei responsabili tecnici designati.

Articolo 4 - Tipologie di attività

1. La D.I.A. di cui agli articoli 2 e 3 può essere presentata per una o più delle seguenti tipologie di attività:
 - a) **BARBIERE**: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari;
 - b) **ACCONCIATORE**: trattasi di attività comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare, oltre a prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;
 - c) **ESTETISTA**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ivi compresi i centri abbronzatura o "solarium", anche se funzionanti a gettone, la sauna (con esclusione di quella riservata all'uso esclusivo dell'ospite della singola camera in strutture ricettive), la ginnastica estetica, il massaggio estetico, ivi compresi i massaggi rilassanti e l'attività di riflessologia plantare, con esclusione del massaggio terapeutico, l'attività di onico-tecnico, il disegno epidermico e il trucco semi permanente. In particolare, il trucco semipermanente è soggetto ai medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'attività di tatuatore dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001.
L'attività di estetista e l'uso dei prodotti cosmetici (come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713) e delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentati dalla L. n.1/90 e dalla l.r. n. 29/91 e s.m.i..

Articolo 5 - Attività di tatuatore e di piercer

1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina generale della materia, l'esercizio delle attività di tatuatore e piercer è subordinato alla preventiva presentazione di apposita D.I.A..
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
 - a) l'attività di tatuatore comprende tutte le tecniche atte ad introdurre nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale. L'attività è svolta tramite l'uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale o di diversa fonte (elettrica, pneumatica, mista, ecc.);
 - b) l'attività di piercer consiste in un trattamento cruento finalizzato all'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.
3. Le attività di cui al comma 2 sono esercitate nel rispetto dei requisiti di idoneità soggettiva e di igienico sanitari dei locali e delle attrezzature previsti dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 approvata con provvedimento della Giunta Regionale n. 1245 del 17.05.2001 e s.m.i., integrata dalle prescrizioni contenute nelle "linee guida del Ministero della Sanità".
4. Alle attività di tatuatore e piercer si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 8; 9, comma 1; 10, comma 1; 11, commi 1, 2, 4 e 5; 12, commi 1, 2, 3 e 4 (esclusa la possibilità di

nomina del responsabile tecnico); 13; 14; 19; 20; 21; 22, commi 1, 5, 7, 8, 9, 10 e 11; e 23 del presente regolamento.

Articolo 6 - Attività svolte presso l'abitazione

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano distinti e separati da quelli di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso autonomo e una destinazione d'uso compatibile con gli strumenti urbanistici comunali. In tali locali devono, altresì, essere consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento con particolare riguardo al capo terzo.
2. Nel caso di cui al comma 1 e comunque quando l'esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, l'esercente deve apporre all'esterno, in modo ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e la tipologia di attività esercitata.

Articolo 7 - Attività didattiche


1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista esercitate a fini didattici sono soggette a D.I.A..
2. L'esercizio dell'attività è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - b) idoneità igienico - sanitaria dei locali dove sono svolte le esercitazioni.

CAPO SECONDO

Norme per l'esercizio delle attività

Articolo 8 - Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.)

1. La D.I.A. per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è presentata in carta semplice al Comune e deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati essenziali:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del dichiarante;
 - b) nel caso di società, anche la ragione o denominazione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
 - c) ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
 - d) estremi dell'abilitazione professionale di cui si è in possesso;
 - e) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale di ciascun responsabile tecnico dell'azienda;
 - f) la rispondenza dei locali alle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, nonché, qualora applicabili, a quelle in materia ambientale, di prevenzione e di sicurezza;
 - g) la conformità dei locali alle vigenti disposizioni igienico sanitarie, come da specifico certificato di conformità igienico - sanitaria.
 - a) La D.I.A. deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui la dichiarazione medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
2. A pena di inammissibilità, la D.I.A. dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - a) attestato di riconoscimento dell'abilitazione professionale del titolare o del/i responsabile/i tecnico/i;
 - b) certificato di conformità igienico sanitaria rilasciato dall'ULSS territorialmente competente.Nei casi di incompletezza della documentazione presentata, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento, ne chiede l'integrazione precisando che, nel caso di mancata integrazione entro il termine stabilito, la dichiarazione risulterà inammissibile.
3. Salvo il caso di D.I.A. inammissibile, l'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza di condizioni, modalità e fatti legittimanti all'esercizio dell'attività in parola, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto



di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che – ove ciò sia possibile – l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato che, in ogni caso, non può essere inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241/1990 e s.m.i..

4. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata da copia della dichiarazione di inizio attività da cui risulti la data della sua presentazione al Comune ovvero della sua regolarizzazione o completamento, corredata di tutta la documentazione di cui al comma 2.

Articolo 9 - Obbligo di esposizione della D.I.A. e di conservazione della documentazione

1. La D.I.A., con l'indicazione del nominativo del/i responsabile/i tecnico/i designato/i per ciascuna sede dell'impresa, deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività.
2. Presso i locali dell'esercizio deve essere altresì conservato l'elenco delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell'attività di estetista.
3. Coloro che, nei casi previsti dall'art. 2, commi 2 e 4, esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella D.I.A. devono recare con sé copia della D.I.A. ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 10 - Modifiche degli esercizi esistenti

1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto dichiarato e risultante dalla certificazione sanitaria agli atti, comporta la necessità di acquisire un nuovo certificato di conformità igienico-sanitaria.
2. Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature utilizzate dagli estetisti comporta l'obbligo di aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali di esercizio dell'attività.

Articolo 11 - Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività

1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS competente.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 12, il titolare non può sospendere l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi.
3. Il periodo massimo di sospensione di cui al comma 2 si applica anche nel caso di assenza o di variazione dell'unico responsabile tecnico designato ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
4. La sospensione dell'attività per periodi superiori al mese è comunicata al Comune.
5. Il periodo di sospensione dell'attività è reso noto al pubblico mediante apposito cartello o altri idonei mezzi di informazione.

Articolo 12 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il rappresentante legale dell'impresa che cessa o il suo avente causa a qualsiasi titolo (nel caso di trasferimento d'azienda) devono darne notizia al competente ufficio comunale.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.
3. Il subentrante già in possesso dell'abilitazione professionale, anche per il tramite del responsabile tecnico, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato apposita comunicazione contenente gli elementi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da a) ad e), corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali nonché di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali e le attrezzature assicurando, comunque, la disponibilità minima di un servizio igienico attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere.

4. Il subentrante per atto tra vivi o a causa di morte, privo dell'abilitazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione professionale o nominato un responsabile tecnico e aver presentato la comunicazione e la dichiarazione di cui al comma 3.
5. In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto, indicati dall'articolo 5, comma 3, della L. 8 agosto 1985, n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito dell'abilitazione professionale, purché l'attività sia svolta da personale in possesso dei requisiti professionali, il cui nominativo sia previamente comunicato al Comune.

Articolo 13 - Trasferimento della sede

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare apposita D.I.A. al Comune secondo le modalità previste all'art. 8.

CAPO TERZO

Norme igienico sanitarie

Articolo 14 - Accertamenti igienico-sanitari

1. L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, nonché della corrispondenza delle apparecchiature in uso nell'attività di estetista a quelle di cui all'elenco allegato alla L. n. 1/1990, spetta al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS territorialmente competente, che rilascia apposito nulla osta igienico sanitario.
2. Le apparecchiature utilizzate devono essere conformi alla normativa comunitaria e le relative schede tecniche devono essere tradotte in lingua italiana. L'accertamento della conformità alle norme è di competenza degli organi sanitari e di vigilanza.

Articolo 15 - Requisiti dei locali

1. Le attività di estetista, acconciatore e barbiere devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, distinti e non direttamente comunicanti con quelli in cui sono esercitate altre attività con le quali possono avere in comune esclusivamente l'ingresso.
2. Nel caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di barbiere o acconciatore, i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati, anche se direttamente comunicanti, da quelli destinati all'attività di barbiere o di acconciatore.
3. Salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 16, i locali devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi.

Devono, altresì, essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

Articolo 16 - Requisiti minimi igienico-sanitari dei locali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di estetista, di acconciatore e di barbiere devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico-sanitari:
 - a) la superficie complessiva dell'area di lavoro, in rapporto al numero di addetti, non potrà essere inferiore a 9 metri quadrati per il primo lavoratore e ad ulteriori 5 metri quadrati per ogni lavoratore successivo;
 - b) in aggiunta all'area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti:
 - i. un locale o spazio destinato all'attesa della clientela, aerato ed illuminato naturalmente o, qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione artificiale;
 - ii. un bagno aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a metri 2, dotato di locale antibagno, con porta a chiusura automatica, con apertura verso l'esterno, attrezzato



- esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere;
- iii. un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) adibito ad uso spogliatoio, attrezzato con armadietti a doppio scomparto, in numero equivalente al numero degli operatori;
 - iv. un locale adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Nel ripostiglio possono essere poste le macchine per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria nonché un lavello dotato di acqua calda e fredda per il lavaggio degli stracci;
 - v. un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato con lavandino e rubinetteria a leva lunga, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;
 - vi. lo spazio dedicato alla preparazione delle tinture deve essere collocato in prossimità di finestre apribili verso l'esterno;
- c) i locali e/o spazi di cui alle lettere a) e b) devono:
- i. avere un'altezza non inferiore a 3,20 metri (per locali al piano terra), salvo diverso parere Ulss e un'altezza non inferiore a 2,70 per piani superiori al piano terra;
 - ii. essere dotati di una superficie illuminante minima pari ad 1/10 della superficie in pianta del locale;
 - iii. avere una quota apribile pari ad 1/20 della superficie del pavimento ed uniformemente distribuita in modo da favorire il ricambio dell'aria (la porta d'ingresso non è considerata). Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile, sarà possibile, per non più del 50%, integrare l'aerazione naturale con una ventilazione meccanica che garantisca un ricambio d'aria di 3 vol/h;
 - iv. avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;
- d) nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6,00. La superficie minima calpestabile potrà essere di metri quadrati 4 nei box adibiti esclusivamente ai trattamenti di: manicure e pedicure estetico; pulizia, trucco e altri trattamenti del viso; solarium viso; solarium integrale ad assetto verticale detto doccia. Le pareti divisorie dei box non potranno essere indicativamente di altezza superiore a metri 2,20; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a metri 0,50.
2. Gli immobili di cui al comma 1, nonché quelli risultanti da ristrutturazioni ed ampliamenti di immobili in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già in esercizio attività di estetista, di acconciatore o di barbiere, devono essere dotati di almeno due servizi igienici con le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo alinea nei seguenti casi:
 - a) sempre, quando gli addetti sono in numero superiore a 5 (compresi il titolare e i soci);
 - b) oppure, quando la superficie utile complessiva in cui è svolta l'attività, singola di acconciatore o di estetista ovvero congiunta di acconciatore-estetista è superiore a metri quadrati 70.
 3. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale devono essere distinti e separati dai locali di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti; devono altresì essere dotati di uno "Spazio Attesa" nonché di un servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo allinea.
 4. I locali o box in cui sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati di: lavandino con acqua corrente calda e fredda; distributore di sapone liquido; distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso, ad esclusione dei box solarium.
 5. E' obbligatoria l'installazione di un box doccia nel caso in cui nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale e verticale, bagno turco, bagno di vapore e sauna.
 6. L'accesso al box doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l'unico presente nell'esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d'attesa.
 7. I locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto R.S.U.; in particolare, i contenitori per i rifiuti devono

- essere a tenuta. I rifiuti, quali gli strumenti acuminati o taglienti monouso, devono essere raccolti, secondo le norme vigenti in materia, in appositi contenitori rigidi, in materiale che permetta l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.
8. Quando congiuntamente all'attività di acconciatore e/o di estetista sia esercitata quella di tatuatore e piercer o di attività di trucco semipermanente si osservano le disposizioni di cui alla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 e s.m.i.. Possono, comunque, essere in comune tra le suddette attività la sala d'attesa, lo spogliatoio e il ripostiglio.
 9. In occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo l'attività di acconciatore e/o di estetista può essere esercitata quando sono predisposte apposite aree attrezzate destinate a titolo esclusivo all'esercizio dell'attività, separate e delimitate mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili, con la presenza di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 17 - Requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio, dotato di sportelli, per quella pulita.
2. Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiata ad ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle dimensioni dell'esercizio e al numero dei lavoratori nonché di una cassetta pronto soccorso.
3. Il mobilio e l'arredamento degli esercizi devono presentare caratteristiche costruttive tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di barbieri e di acconciatore devono essere dotati di sedili rivestiti con materiale lavabile.
4. L'utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre negli esercizi di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
 - b) la strumentazione e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 6. In particolare, le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;
 - c) gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati;
 - d) ogni parte di tutte le apparecchiature ed attrezzature che hanno diretto contatto con l'utente devono essere rimovibili in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzate;
 - e) gli strumenti che non sono monouso e non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, devono essere sostituiti nonché lavati, spazzolati e disinfettati;
 - f) la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore:
 - I. autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d'acqua a 126 gradi centigradi per 10 minuti;
 - II. stufa a secco produttiva di calore secco mediante schema operativo di temperatura a 180 gradi centigradi per un'ora o a 160 gradi centigradi per due ore. Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d'uso.
5. Gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione dovranno rispettare i tempi e le concentrazioni previsti dalla scheda tecnica.
6. In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.
7. È vietato l'uso del piumacciuolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine devono essere usati polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da smaltire dopo l'uso.

8. Qualora in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo sia esercitata l'attività di acconciatore e/o di estetista, la sterilizzazione può avvenire in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica, a condizione che il trasporto avvenga con l'utilizzo di idonei contenitori dedicati alle attrezzature.

Articolo 18 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.
2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l'abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno di vapore.
3. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti nonché protetti con lenzuoli monouso: i carrelli, le poltrone e i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico.
4. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ciascuna prestazione. La biancheria lavata presso la ditta deve essere effettuata a temperatura di 90 gradi centigradi o, comunque, con temperature non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.
5. A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.
6. Gli operatori assicurano l'igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite o infezioni; lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all'inizio e al termine dell'attività lavorativa, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo aver fumato nonché prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente.
7. È fatto obbligo l'uso di guanti specifici per coloro che adoperano tinture o altro materiale di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/24, n. 1938 e che, per il sistema di permanente "a freddo", maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati. Per le estetiste è preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando eseguono trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente, nonché quando utilizzano prodotti aggressivi o allergizzanti.
8. Nell'esercizio dell'attività devono essere esclusivamente impiegati prodotti cosmetici regolarmente autorizzati, con particolare riferimento a quelli contenenti acido tioglicolico. È fatto divieto di impiegare qualsiasi preparazione cosmetica estemporanea, al di fuori delle sostanze e con l'osservanza delle modalità previste dalla L. n. 713/1986.
9. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e dei vari prodotti adoperati.

Articolo 19 - Prodotti utilizzati nell'attività

Le tinture, i fissanti, i coloranti e i prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dalla L. n. 713/1986. I componenti dei pigmenti usati per l'esecuzione dei tatuaggi, del disegno epidermico e del trucco semipermanente devono essere conformi a quanto previsto dalla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008)1 del 20 febbraio 2008 (Resolution on tattoos and permanent make-up).

CAPO QUARTO

Orari e tariffe

Articolo 20 - Orari e tariffe

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. Gli esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva salve le giornate di deroga concesse dal comune secondo le modalità di cui al comma 1.
4. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
5. È fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario.
6. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
7. Il titolare dell'attività deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

CAPO QUINTO

Controlli e sanzioni

Articolo 21 - Vigilanza e Controlli

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda ULSS in materia di accertamenti di igiene sanitaria. A tal fine gli incaricati alla vigilanza e al controllo possono accedere nei locali in cui è esercitata l'attività.

Articolo 22 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.
2. L'esercizio dell'attività di acconciatore in assenza dell'abilitazione professionale o senza aver previamente presentato la D.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 come previsto dall'art. 7, comma 1 della L.R. n. 28/2009.
3. L'esercizio dell'attività di estetista in assenza dell'abilitazione professionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 ad euro 2.582,28 come previsto dall'art. 12, c.1 della L.n. 1/1990.
4. L'esercizio dell'attività di estetista senza aver previamente presentato la D.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 ad euro 1.032,91 come previsto dall'art. 12, comma 2 della L. n. 1/1990.
5. L'esercizio dell'attività di tatuatore e piercer in assenza dei requisiti di idoneità soggettiva previsti dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 o senza aver previamente presentato la D.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.
6. Ai sensi dell'art. 7, c. 2 della L.R. n. 28/2009, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.000,00:
 - a) chi esercita l'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio;
 - b) chi, nell'esercizio dell'attività di acconciatore, non osserva gli orari e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'art. 20.
7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00:
 - a) chi esercita l'attività di estetista o di tatuatore e piercer in forma ambulante o di posteggio;
 - b) chi, nell'esercizio dell'attività di estetista o di tatuatore e piercer, non osserva gli orari e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'art. 20.
8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 chi, nell'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista o di tatuatore e piercer, omette di:
 - a) esporre copia della D.I.A. nel locale destinato all'attività;

- b) esporre le tariffe professionali e il cartello degli orari secondo le modalità indicate all'art. 20, c. 5 e 7.
- 9. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8, le ulteriori violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.
- 10. Nel caso di particolare gravità della violazione o di recidiva il Comune, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione, il Comune ordina la chiusura dell'attività.
- 11. Il Comune ordina la chiusura dell'esercizio quando il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi, fatta eccezione per i seguenti casi:
 - a) gravi indisponibilità fisiche;
 - b) maternità;
 - c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'Azienda ULSS.

Articolo 23 - Chiusura dell'esercizio

- 1. Salvo quanto previsto all'art. 22, il Comune ordina l'immediata cessazione dell'attività esercitata disponendo altresì la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione della D.I.A. nei casi previsti dagli articoli 5, 7 e 8;
 - b) assenza dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di barbiere, di acconciatore e di estetista o dell'idoneità soggettiva prevista dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 per l'esercizio dell'attività di tatuatore e piercer;
 - c) mancato adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS decorso il periodo di sospensione di cui al comma 1 dell'articolo 11.
- 2. Quando l'ordine non è eseguito, il Comune dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

CAPO SESTO

Norme transitorie e finali

Articolo 24 - Disapplicazioni di norme precedenti

Cessano di avere applicazione tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia.

Articolo 25 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.